

STATUTO

“COMPAGNIA DEL BIRUN - APS”

Art. 1) Vengono approvate le modifiche e integrazioni allo Statuto, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dell'Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia del Birun – APS” in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, la quale prende il nome dal personaggio che la tradizione peveragnese ha tramandato fino ai nostri giorni e intende ricercare, recuperare, incrementare e promuovere il patrimonio della lingua, della cultura e delle tradizioni locali principalmente attraverso il teatro, inteso come forma primaria di comunicazione e di animazione collettiva.

Art. 2) In particolare l'associazione “Compagnia del Birun – APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si propone di:

- a) Costituire un punto di riferimento per tutti coloro (Enti, Aziende, Privati) che hanno interesse allo sviluppo dell'attività teatrale, comprendente anche musica, danza, poesia, ecc...
- b) Tutelare e diffondere l'educazione al teatro come forma privilegiata di comunicazione e di socializzazione e come veicolo di trasmissione della cultura e delle tradizioni della collettività locale, nazionale e internazionale.
- c) Promuovere attraverso ricerche, spettacoli, animazione ed altre forme di attività e di propaganda la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale, teatrale, musicale, peveragnese nonché le doti, le abilità e il patrimonio dei singoli.
- d) Incrementare il patrimonio della cultura originale locale agevolando gli importi delle giovani generazioni, favorendone l'aggregazione, coinvolgendo la scuola, stimolando anche l'uso del dialetto come forma di comunicazione originale e dignitosa contro l'uniformità e l'appiattimento linguistico.
- e) Valorizzare le tradizioni urbanistiche, architettoniche e paesaggistiche del paese mediante la ricerca di spazi scenici precipuamente nel centro storico, sia all'aperto che al coperto.
- f) Operare in modo integrato con le altre associazioni locali per lo sviluppo delle relazioni socio-culturali di Peveragno, con altre comunità nazionali ed internazionali mediante la produzione e lo scambio di spettacoli teatrali e altre attività statutarie.

Art. 3) L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e ogni suo bene, al netto degli oneri, viene devoluto per le finalità statutarie.

Art. 4) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 5) I proventi con i quali l'Associazione si amministra sono: le quote sociali stabilite annualmente, i contributi di Enti pubblici e di privati, i proventi di iniziative stabili e occasionali. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

In caso di scioglimento, quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione o di Reggenza, e i Revisori dei conti.

Art. 7) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato maggiorenne ha diritto a un voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Le Assemblee sono convocate con avviso affisso nella bacheca della Sede almeno 15 giorni prima della data fissata nonché con lettera/e-mail di informazione ai Soci.

L'Assemblea approva il Conto Consuntivo, il Bilancio preventivo, esprime proposte e indicazioni generali sulle attività sociali, elegge a suffragio segreto i membri del Consiglio di Reggenza e tre Revisori dei conti scelti tra i Soci e che durano in carica tre anni.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno metà dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi con altro aderente; mentre in seconda convocazione, passata un'ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti Soci.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea straordinaria, per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, delibera con il voto favorevole di più della metà dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi con altro aderente; mentre in seconda convocazione, passata un'ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti Soci.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione o di Reggenza viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre o cinque membri designati dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente o Reggente, il Segretario o Cancelliere, il Tesoriere saranno nominati dal Consiglio di Reggenza nell'ambito dei suoi membri unitamente al vice-Reggente e al vice-Cancelliere.

La durata del mandato è di tre anni, con possibilità di rielezione. Le dimissioni dagli incarichi nel Consiglio di Reggenza debbono essere formalmente presentate al Consiglio stesso che provvederà alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione del dimissionario.

Sono di competenza del Consiglio di Reggenza: l'elezione del Reggente, del Cancelliere che ne è il suo Vice, del Tesoriere, lo svolgimento dell'attività statutarie e delle indicazioni dell'Assemblea, la redazione del Rendiconto finanziario, la cooptazione di Soci in sostituzione di membri del Consiglio dimissionari, la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Conto Consuntivo verrà redatto dal Consiglio di Reggenza alla fine di ciascun anno sociale e verrà presentato per l'approvazione, unitamente al bilancio preventivo, all'Assemblea dei Soci. Dalla data dell'avviso di convocazione il Rendiconto e il Bilancio preventivo verranno depositati presso la Sede dell'Assemblea e resteranno a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno dal Reggente, con avviso almeno dieci giorni prima della seduta e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti: in caso di parità prevale il voto del Reggente.

Il consiglio di Reggenza può delegare a terzi qualificati particolari incarichi fissandone competenze, limiti ed eventuali compensi.

Art. 9) Il Reggente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Reggenza.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Reggente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Reggenza. Qualora il Consiglio di Reggenza, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Reggente.

Art. 10) Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 12) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13) La qualità di Socio si acquista mediante il pagamento della tessera associativa annuale.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea. Le quote versate non sono in alcun modo rimborsate, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili se non nel caso di successione a causa di morte.

I Soci verranno convocati in Assemblea generale ordinaria dal Consiglio di Reggenza una volta all'anno sociale, che corrisponde all'anno solare.

Art. 14) La qualità di socio si perde per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa, per dimissione notificata all'Assemblea o per espulsione decisa dall'Assemblea.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Art. 15) L'attività degli Amministratori e dei Soci è svolta a titolo gratuito salvo documentati rimborsi spesa in casi preordinati.

Art. 16) L'Associazione, e per essa il Consiglio di Reggenza, deve tenere in archivio lo Statuto, l'Atto costitutivo, le eventuali successive integrazioni dello Statuto, i Verbali dell'Assemblea e degli atti deliberativi, il Registro dei soci con i loro recapiti, il Libro mastro recante i movimenti di cassa, banca e patrimonio dell'Associazione, la corrispondenza.

I libri sociali sono liberamente consultabili dai soci.

Art. 17) La sede dell'Associazione, con conseguente recapito postale, è pro-tempore presso il Centro Culturale Ambrosino – Via Vittorio Bersezio, 22 – Peveragno (CN).

L'eventuale trasferimento della sede legale può essere deciso dal Consiglio di Reggenza, senza obbligo di variazione dello Statuto, e dovrà essere comunicato ai soci.

Art. 18) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.